

STATUTO

TERZO SETTORE KASA N COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASALNUOVO DI NAPOLI NA VIA
ROMA 148

Numero REA: NA - 980835

Codice fiscale: 01639020625

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-11-2021 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto raccolta n. 21577	
	STATUTO	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - DURATA	
	Art. 1 - È costituita una società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata	
	"TERZO SETTORE KASA N COOPERATIVA SOCIALE"	
	Art. 2 - La società ha sede nel Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione e seguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	I soci hanno facoltà di istituire sedi secondarie o trasferire la sede sociale in Comune diverso da quello sopra indicato e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).	
	2.2. Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci.	
	2.3. La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o sciolta anche anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.	
	2.4. La Cooperativa sarà iscritta a cura dell'organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del codice civile presso il quale deposita annualmente i propri bilanci.	
	Art. 3 - La Cooperativa non ha finalità speculative, ma in-	

	tende far partecipare i soci alle attività cooperative ed ai	
	benefici della mutualità dalle stesse derivanti.	
	La società cooperativa ha per oggetto:	
	A) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sen-	
	si dell'articolo 1, primo comma, punto A) della Legge 8 no-	
	vembre 1991 n. 381 e successive modifiche ed integrazioni.	
	In tal senso la cooperativa potrà svolgere le seguenti atti-	
	vità:	
	- servizi sociali, assistenziali ed educativi, rivolti a de-	
	terminate aree, quali ad esempio la responsabilità familiare,	
	i diritti dei minori, le persone anziane, il contrasto alla	
	povertà, i disabili e gli immigrati;	
	- servizi informagiovani;	
	- segretariato sociale e antenne sociali;	
	- servizi di pronto intervento sociale;	
	- strutture residenziali e semi-residenziali;	
	- centri di accoglienza residenziali o diurni;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate per	
	l'affermazione dei loro diritti;	
	- servizi formativi e di orientamento al lavoro.	
	B) La gestione di diverse attività atte all'inserimento lavo-	
	rativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, pri-	
	mo comma, punto B) della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e suc-	
	cessive modifiche ed integrazioni.	

	In tal senso la cooperativa potrà svolgere le seguenti atti-	
	vità:	
	- ricerca, studio ed analisi di evidenze pubbliche;	
	- progettazione, studi di fattibilità ed elaborazione dati in	
	ogni settore;	
	- consulenza ed assistenza fiscale, pianificazione aziendale,	
	gestione ed amministrazione del personale per conto terzi	
	(sono tassativamente escluse le attività professionali riser-	
	vate);	
	- consulenza nei campi della qualità, del rispetto ambianta-	
	le, della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute	
	dei lavoratori, con riferimento alla gestione di tutti gli a-	
	degamenti aziendali e gli adempimenti previsti dalla vigente	
	normativa;	
	- dopo l'ottenimento ed il mantenimento degli accreditamenti	
	necessari, sia nazionali che internazionali, l'attività di	
	certificazione dei sistemi qualità e di certificazione am-	
	bientale per aziende, amministrazioni, enti e organizzazioni	
	di diverso tipo, con l'ausilio di tecnici all'uopo abilitati;	
	- promozione, organizzazione e gestione di eventi e manife-	
	stazioni di ogni genere, fiere, congressi, meeting, mostre e	
	spettacoli;	
	- servizi e attività rivolte al sostegno e allo sviluppo del	
	turismo, alla conservazione e valorizzazione dei beni stori-	
	ci, artistici e culturali;	

	- servizi di custodia e sorveglianza;	
	- lavori di pulizia generali e speciali;	
	- fornitura di servizi informatici e telematici in genere,	
	teleconferenze, servizi di segreteria telefonica, servizi di	
	call-center, indicizzazione, imbustamento, gestione corri-	
	spondenza e altre attività manuali relative alla gestione di	
	scatole, dox, fascicoli ed altre tipologie archivistiche,	
	scansione ottica di documentazione di qualsiasi formato e ti-	
	pologia relativi a documenti cartacei gestiti per conto di a-	
	ziende clienti, attività di segreteria in genere, traduzione	
	di testi, trascrizione da nastri ciclostili e simili, richie-	
	sta di certificati e disbrigo pratiche;	
	- gestione parcheggi ed autorimesse, sia di aree pubbliche	
	che private;	
	- trasporto di persone con auto pubbliche da piazza, pullman,	
	mini bus e scuola bus;	
	- manutenzione e cura del verde, di aiuole e giardini;	
	- pulizia e manutenzione loculi, luci votive, cappelle, lapi-	
	di presso cimiteri;	
	- lavori (e relative manutenzioni) edili, stradali, idrauli-	
	ci, forestali, fognari e di impianti civili ed industriali;	
	- servizio mense aziendali e scolastiche, preparazione e di-	
	stribuzione di pasti confezionati.	
	Per la realizzazione delle attività di cui sopra la società	
	potrà assumere lavori da Enti pubblici, statali, parastatali,	

	locali, da aziende private e da privati, sia direttamente che	
	tramite organismi consortili, partecipando anche ad aste pub-	
	bliche e licitazioni private e ad altre forme di gara.	
	La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonchè com-	
	piere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni con-	
	trattuali di natura immobiliare, mobiliare non finanziaria,	
	industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli sco-	
	pi sociali e comunque sia direttamente attinenti ai medesimi,	
	nonchè fra l'altro, e solo a titolo esemplificativo;	
	1) acquistare le attrezzature ed i materiali occorrenti al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	2) istituire e gestire cantieri, stabilimenti officine, im-	
	pianti e magazzini necessari per l'espletamento delle atti-	
	vità sociali;	
	3) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e co-	
	munque accessorie all'attività sociale.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò	
	stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Coo-	
	perative e Mutue con sede in Roma, ai suoi organismi perife-	
	rici provinciali o regionali nel cui territorio ha la propria	
	sede sociale. Su deliberazione dell'Assemblea potrà aderire	
	all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa As-	

	sociazione provinciale aderente alla Lega Nazionale delle Co-	
	operative e Mutue nonchè ad altri organismi economici o sin-	
	dacali che si propongono iniziative di attività mutualisti-	
	che, cooperativistiche, di lavoro e di servizio.	
	La Società Cooperativa potrà concorrere a gare, appalti e li-	
	citazioni con amministrazioni pubbliche e private, potrà con-	
	trarre mutui anche fondiari ed in genere ricorrere a qualsia-	
	si forma di finanziamento con istituti di credito fondiario,	
	accedere ad operazioni di fido bancario, concedere all'uopo	
	tutte le opportune garanzie mobiliari od immobiliari, reali e	
	personali. Essa potrà assumere partecipazioni, interessenze	
	in altre società o imprese aventi oggetto analogo ed affine	
	sia in Italia che all'estero nel rispetto delle disposizioni	
	dell'art. 2361 C.C.. Attività tutte da esercitarsi in maniera	
	non prevalente e non nei confronti del pubblico. Con espressa	
	esclusione di ogni attività di cui al D.Lgs. n.ro 385 del 1°	
	settembre 1993.	
	Art. 4 - La Cooperativa, per il raggiungimento dei propri	
	scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari	
	non finanziarie ed immobiliari che riterrà opportuno, purchè	
	nei modi e nei termini prescritti dalle leggi in materia di	
	Società Cooperative.	
	TITOLO II - SOCI	
	Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato: non può essere in-	
	feriore al minimo stabilito dalla legge, se successivamente	

	il numero dei soci diviene inferiore a detto minimo, esso de-	
	ve essere integrato nel termine di un anno, trascorso il qua-	
	le la società si scioglie e deve essere posta in liquidazio-	
	ne, nel rispetto della normativa di cui all'art. 2522 del co-	
	dice civile.	
	Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano	
	compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri	
	attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che,	
	per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e spe-	
	cializzazione professionale, possano partecipare direttamente	
	ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo	
	esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede,	
	possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi	
	tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della Cooperativa.	
	La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza di-	
	ritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad	
	investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del codice	
	civile.	
	Art. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presen-	
	tare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguen-	
	ti dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza;	
	b) precisazione della effettiva attività di lavoro;	

	c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere il	
	cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà supe-	
	rare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del codice ci-	
	vile;	
	d) versamento del sovrapprezzo;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regola-	
	menti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi	
	Sociali.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dai requisiti	
	di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di in-	
	compatibilità di cui all'articolo otto, delibera sulla doman-	
	da. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà an-	
	notata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso	
	siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	
	diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione	
	potrà essere nuovamente deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annual-	
	mente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati	
	nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio	
	non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60	
	giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione del-	

	l'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.	
	Art. 7 - Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di	
	cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita dal-	
	l'assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al pre-	
	cedente articolo 6.	
	Di conseguenza sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal successivo articolo 20;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa,	
	secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel re-	
	golamento aziendale;	
	d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea	
	dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 del co-	
	dice civile.	
	Art. 8 - È fatto divieto ai soci di iscriversi contempora-	
	mente ad altre cooperative, associarsi a società, che perse-	
	guono identici scopi sociali o che comunque esplichino atti-	
	vità concorrente.	
	È altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a	
	favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza	
	con la cooperativa, nonchè svolgere attività concorrenti in	
	proprio.	
	Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il prin-	

	cipio della parità di trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio quale "lavoratore associato", la disciplina della presta-	
	zione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione	
	sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non	
	può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed	
	ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.	
	Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo	
	amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci	
	con le maggioranze di legge.	
	TITOLO III - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	Art. 9 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza,	
	esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona	
	giuridica socia.	
	Art. 10 - I soci possono recedere dalla società nei casi pre-	
	visti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione o in caso di inabilitazione al lavoro o di tra-	
	sferimento. Il recesso non può essere parziale.	
	Il diritto di recesso compete:	
	- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'ogget-	
	to o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al	
	trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato	
	di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di re-	
	cesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzio-	
	ne o rimozione di vincoli alla circolazione delle participa-	

	zioni;	
	- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazio-	
	ni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	della società o una rilevante modificazione dei diritti at-	
	tribuiti ai soci;	
	- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente	
	atto.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, le-	
	gittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione	
	della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre oppo-	
	sizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comuni-	
	cazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società,	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfe-	
	zionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero	
	dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	Art. 11 - La decadenza è pronunciata dall'organo amministra-	
	tivo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falli-	
	ti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver di-	

	ritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di soprav-	
	venuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai	
	lavori dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della coopera-	
	tiva, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i	
	soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o	
	che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fis-	
	sando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del	
	rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitata-	
	mente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione	
	al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.	
	Art. 12 - L'esclusione sarà deliberata dall'organo ammini-	
	strativo nei confronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni deri-	
	vanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti,	
	ove esistenti o dal rapporto mutualistico.	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperati-	
	va, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo am-	
	ministrativo.	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 8;	
	d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo comma	

	del codice civile.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazio-	
	ne della prestazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera	
	c) e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio	
	può proporre opposizione al Tribunale competente per territo-	
	rio entro 60 giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dal-	
	l'annotazione nel libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata	
	solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	Art. 13 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed	
	esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari me-	
	diate raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante racco-	
	mandata a mano con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste	
	di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da	
	parte della Cooperativa.	
	Art. 14 - I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto	
	il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effetti-	
	vamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in	
	sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non	
	capitalizzato e decurtare le perdite imputabili al capitale,	
	in proporzione alle quote possedute e la cui liquidazione	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	

	diventa operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.	
	In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.	
	Art. 15 - In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.	
	Art. 16 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il	

	rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centot-	
	tanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli	
	14 e 15.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documenta-	
	zione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovan-	
	ti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la no-	
	mina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devo-	
	lute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la so-	
	cietà per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre	
	dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della	
	quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato	
	di insolvenza della società.	
	TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 17 - Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un nume-	
	ro illimitato di quote il cui valore nominale di ciascuna non	
	può essere inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero-	
	zero) nè superiore ad euro 500,00 (cinquecento virgola zero-	
	zero). Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali	
	il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla	
	legge;	

	b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi	
	di gestione;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprez-	
	zo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od	
	esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da	
	eventuali accantonamenti di utili;	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttur-	
	razione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fon-	
	do od accantonamento costituito a copertura di particolari	
	rischi od in previsione di oneri futuri o investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	del valore delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	Art. 18 - Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà	
	essere versato in più soluzioni e più precisamente:	
	a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sotto-	
	scrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo ammini-	
	strativo e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante con-	
	ferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di	

	conferimento si applicano le disposizioni in materia previste	
	dal codice civile.	
	Art. 19 - Le quote detenute dai soci non possono essere sot-	
	toposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'auto-	
	rizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530	
	del codice civile e con le modalità previste nel medesimo ar-	
	ticolo.	
	In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci	
	hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è	
	quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:	
	- il socio che intenda vendere le proprie quote nominative	
	dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevu-	
	ta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di	
	alienare le proprie quote.	
	Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il di-	
	ritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera rac-	
	comandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la pro-	
	pria volontà in tal senso.	
	Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante	
	è irrevocabile.	
	Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comun-	
	que offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed	
	effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la	
	prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal	

	ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di	
	ricorrere al Collegio Arbitrale, promuovendone la costituzio-	
	ne con richiesta indirizzata al Presidente del Tribunale nel	
	cui Circondario ha sede la società che provvederà a nominare	
	tre arbitri che, riunitisi in collegio, funzioneranno con i	
	criteri di cui al presente statuto.	
	Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispet-	
	tivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore	
	effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a	
	mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai	
	soci esercitanti il diritto di prelazione.	
	Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i	
	soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti	
	uguali fra di essi.	
	Art. 20 - L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicem-	
	bre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'orga-	
	no amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il	
	conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario,	
	da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed appli-	
	cando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilan-	
	cio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il ca-	
	rattere cooperativo della società, nonché quant'altro richie-	
	sto dalla legge e dal presente statuto.	

	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi	
	pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme even-	
	tualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economi-	
	co.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla coper-	
	tura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così	
	destinati;	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva or-	
	dinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia	
	durante la vita della società che all'atto del suo sciogli-	
	mento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12	
	della Legge 16 dicembre 1977 n. 904;	
	b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento	
	del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione che, ove la cooperativa aderisse all'Associazio-	
	ne nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movi-	
	mento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del	
	D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modifica-	
	zioni, quest'ultima ne sarà la destinataria. Si applica il	
	D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220. In difetto di adesione tale ver-	
	samento andrà effettuato al Ministero del Lavoro (apposito	
	capitolo del bilancio statale);	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	

	va il bilancio ai fini mutualistici;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci operatori nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bi-	
	lancio e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo e-	
	rogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in	
	circolazione e posseduti dai soci operatori, sarà del 2%	
	(due per cento) più elevato di quello erogato ai soci in base	
	alle quote da questi ultimi detenute;	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sot-	
	toscritto e versato, nel tassativo limite massimo della va-	
	riazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dal-	
	l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo cor-	
	rispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi	
	sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo	
	amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della so-	
	cietà con le modalità previste all'art. 2529 del codice civi-	
	le;	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci	
	lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del 3°	

	comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n. 601 e dell'ar-	
	ticolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911 n. 278 (approva-	
	zione del regolamento relativo alla concessione di appalti a	
	Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzio-	
	ne dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubbli-	
	ci);	
	g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di	
	riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.	
	L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla desti-	
	nazione di cui alle lettere c), d) e), f) e g), che la tota-	
	lità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla let-	
	tera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla let-	
	tera a) o a quello previsto dalla lettera g.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa	
	potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determina-	
	to dalla media ponderata delle percentuali relative alle pre-	
	stazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società,	
	nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o rica-	
	vi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla	
	scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la	
	percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e	

	negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni o-	
	perate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ri-	
	storni la società potrà deliberare (in caso di ristorni posi-	
	tivi) in alternativa:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote	
	possedute;	
	3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanzia-	
	ri, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà es-	
	sere conforme al dettato legislativo.	
	TITOLO V - ORGANI SOCIALI	
	Art. 21 - Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) l'organo di controllo monocratico o il Collegio Sindacale	
	o il revisore legale, nei casi in cui la legge lo preveda ob-	
	bligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina	
	nonostante la non obbligatorietà.	
	L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante av-	
	viso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o	
	altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della se-	
	conda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (venti-	
	quattro) ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccoman-	
	data, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento	

	nonchè da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10	
	giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effet-	
	tuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi	
	(telefax, e-mail) sempre che sia provato che il socio ne ab-	
	bia avuto ricezione.	
	In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può	
	curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante	
	altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli orga-	
	ni di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di	
	altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha se-	
	de la cooperativa.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presen-	
	ti o consta che siano informati tutti gli amministratori e	
	tutti i sindaci effettivi.	
	Art. 22 - L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo u-	
	tile, anche il bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere ai	
	componenti il Consiglio di Amministrazione per la loro atti-	
	vità collegiale e la retribuzione annuale dell'organo di con-	
	trollo - se nominato - o i gettoni di presenza per il trien-	
	nio;	

	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente	
	Statuto su proposta dell'organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità dei componenti il Consiglio	
	di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	
	ne sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto	
	o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.	
	Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da	
	adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale ovvero nel maggior termine di centottanta giorni	
	quando lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto ai sensi di legge. In questo caso	
	peraltro, l'organo amministrativo deve segnalare nella sua	
	relazione sulla gestione (o nella nota integrativa nel caso	
	di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della di-	
	lazione.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo ammini-	
	strativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per i-	
	scritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Col-	
	legio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera sulle mo-	
	dificazioni dell'atto costitutivo e sullo scioglimento anti-	
	cipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquida-	

	tori.	
	Art. 23 - L'assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno	
	la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a	
	maggioranza assoluta, tranne che per le modifiche dell'atto	
	costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla no-	
	mina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole	
	della metà dei soci della società aventi diritto al voto.	
	Art. 24 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che	
	risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote	
	possedute Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da	
	un altro socio, non componente del Consiglio di Amministra-	
	zione né dell'organo di controllo, ma che abbia diritto al	
	voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può	
	rappresentare più di cinque soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea e conservate fra gli atti sociali.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari	
	emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano	
	sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica	
	dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei	
	casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di stru-	
	menti finanziari formeranno una assemblea separata funzionan-	
	te a norma dell'art. 2541 del codice civile.	

	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni die-	
	ci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun	
	altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli	
	artt. 2538 e seguenti del codice civile integrate da quelle	
	previste per l'assemblea nelle S.R.L..	
	Art. 25 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento o as-	
	senza, da persona designata dagli intervenuti.	
	L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, qualora	
	il Presidente lo ritenga opportuno, due scrutatori. La nomina	
	del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto	
	dal notaio.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quan-	
	do previsto obbligatoriamente.	
	Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio.	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art. 26 - La società è amministrata da un Consiglio di Ammi-	
	nistrazione composto da tre membri, che durano in carica per	
	tre esercizi e che sono rieleggibili ai sensi dell'art. 2383	
	del codice civile.	

	La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione	
	ne devono tuttavia essere scelti tra i soci cooperatori ovve-	
	ro tra le persone designate dai soci cooperatori-persone giu-	
	ridiche, nei limiti in cui queste possano assumere, secondo	
	legge, la veste di socio della cooperativa.	
	Si applica l'art. 2382 del codice civile.	
	Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo, anche	
	se nominati nell'atto costitutivo, con decisione dei soci	
	presa mediante delibera assembleare, salvo il diritto del-	
	l'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca av-	
	viene senza giusta causa.	
	Si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del	
	codice civile.	
	La cessazione degli amministratori per decadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo si è	
	ricostituito.	
	Art. 27 - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	spettano la rappresentanza e la firma sociale, di fronte ai	
	terzi ed in giudizio, nonchè tutti i poteri e le facoltà di	
	cui all'allegato Statuto Sociale.	
	Art. 28 - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria ammi-	
	nistrazione in ordine alla gestione sociale, salvo quelli che	
	per legge o per statuto spettano all'assemblea. Egli è auto-	
	rizzato, in particolare, a riscuotere da Pubbliche Ammini-	

	strazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qual-	
	siasi titolo, rilasciando quietanze liberatorie. Potrà inol-	
	tre stipulare contratti di conto corrente con banche e terzi,	
	richiedere ed utilizzare qualsiasi tipo di finanziamento con	
	Istituti di credito, assumere e licenziare personale fissan-	
	done mansioni e retribuzioni, conferire procure e/o incarichi	
	professionali. L'organo amministrativo può nominare diretto-	
	ri, direttori generali, institori o procuratori per il compi-	
	mento di determinati atti o categorie di atti, determinandone	
	i poteri.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 29 - L'Assemblea dei soci, nei casi in cui sussistano in	
	presupposti previsti dalla legge che ne rendano obbligatoria	
	l'istituzione o per volontà dei soci, nomina l'Organo di Con-	
	trollo che dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.	
	Detto organo sarà nominato e funzionerà ai sensi di legge.	
	Art. 30 - L'Assemblea dei soci può nominare un organo di con-	
	trollo monocratico o un Collegio Sindacale composto da cinque	
	membri di cui tre effettivi e due supplenti do un revisore	
	legale.	
	L'organo di controllo, se nominato, controlla l'amministra-	
	zione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del	
	presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabi-	
	lità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei li-	
	bri contabili e delle scritture, a norma di legge ed assolve	

	a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.	
	L'organo di controllo se nominato, può in ogni momento prov-	
	vedere anche individualmente ad atti di ispezione e control-	
	lo, deve effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro	
	stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale,	
	dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria per l'approvazione del bilan-	
	cio l'organo amministrativo e l'organo di controllo, se nomi-	
	nato, devono specificatamente riferire i criteri seguiti nel-	
	la gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuta-	
	ri e mutualistici.	
	TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 31 - L'assemblea, che dichiara lo scioglimento della so-	
	cietà ai sensi dell'art. 2545-duodecies, dovrà procedere alla	
	nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente	
	fra i soci.	
	In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente	
	versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati deve	
	essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione che ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazio-	
	nale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento co-	
	operativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs.	
	C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, quest'ultima ne sarà la de-	

	stinataria in difetto di adesione tale versamento andrà ef-	
	fettuato al Ministero del Lavoro (apposito capitolo del bi-	
	lancio statale).	
	TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art. 32 - Ogni controversia che potesse sorgere tra la so-	
	cietà ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, re-	
	lativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del	
	contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio	
	di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale nella	
	cui circoscrizione ha sede la società, ad istanza della parte	
	più diligente.	
	Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole	
	compositore senza formalità di procedura.	
	Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.	
	TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art. 33 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno,	
	l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti,	
	sotto ponendoli successivamente all'approvazione dei soci riu-	
	niti in assemblea.	
	Art. 34 - La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà	
	le norme previste dalla legge per le società a responsabilità	
	limitata, nei limiti di cui all'art. 2519 del codice civile.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545-oc-	
	ties del codice civile.	

[illegible]

[illegible]